

F - Partiti e sindacati

1. La giurisprudenza del giudice ordinario

Poiché il partito politico costituisce un'associazione non riconosciuta, i rapporti interni hanno natura contrattuale, e quindi il diritto del singolo ad essere considerato membro del partito è tutelabile dinanzi all'autorità giudiziaria.

Pret. Agrigento, 23 gennaio 1981

In forza dell'art. 2 Cost., l'Autorità giudiziaria ordinaria ha giurisdizione in ordine alle controversie interne ai partiti politici.

Pret. Fasano, 28 febbraio 1981

Ai partiti politici, quali associazioni di fatto, sono applicabili le norme previste dal c.c. per tali associazioni, con la conseguenza che le delibere degli organi statuari sono soggette ad impugnazione davanti all'Autorità giudiziaria.

Trib. Brindisi, 4 settembre 1981

Il pretore può, a norma dell'art. 700 c.p.c., inibire al segretario del partito illegittimamente nominato di agire in nome del partito e di usare i simboli e gli emblemi del partito nella campagna elettorale.

Pret. Trento, 18 ottobre 1982

2. La concezione contrattuale di partiti e sindacati

La sospensione dell'efficacia di una deliberazione del sindacato può essere chiesta all'autorità giudiziaria a norma dell'art. 23 c.c., applicabile al sindacato in quanto associazione.

Pret. Ferrara, 17 luglio 1982

Il giudice ordinario può conoscere della legittimità delle delibere emesse dagli organi del sindacato per accertarne la conformità alle regole statuarie nell'ipotesi di pretesa lesione dei diritti riconosciuti agli associati dalle norme dello statuto.

Trib. Ferrara, 6 giugno 1984